



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - **2 AGO. 2017** Protocollo N° 324331 Class: *E.740.20.10* Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Influenza aviaria: chiarimenti su controlli veterinari per l'invio volatili al macello.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

A seguito di richieste di chiarimento, al fine di uniformare sul territorio regionale le modalità operative da attuarsi da parte dei veterinari ufficiali operanti presso gli allevamenti avicoli e presso i macelli avicoli e di ottimizzare le risorse di personale a disposizione dell'Autorità Competente, si rappresenta quanto segue:

- Le movimentazioni di volatili destinati al macello in partenza da allevamenti situati in zona di sorveglianza (ZS) a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sono disciplinate dall'art. 30 del D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9: ai sensi di tale articolo, le Regioni possono autorizzare tali movimentazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art 23, comma 1, lettere a), b) e d);
- Al succitato articolo 23, comma 1, lettera a), è prevista la visita clinica del veterinario ufficiale del pollame dell'azienda nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione: a tal riguardo, in considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di organizzare adeguatamente il lavoro, per quanto concerne la Regione del Veneto non si ritiene né utile né opportuno (bisogna evitare che i veterinari entrino troppo spesso nelle aziende) effettuare tale visita per tutti i carichi di pollame successivi al primo.
- Pertanto, nel caso di movimentazioni in deroga da ZS di pollame da carne destinato a macelli veneti, il protocollo operativo è il seguente:
 - visita clinica (con attestazione del veterinario ufficiale nella documentazione di accompagnamento al macello) nelle 24 h precedenti il primo carico per il macello;
 - prelievo dei campioni (tamponi tracheali) nelle 48 h precedenti il primo carico;
 - ripetizione dei tamponi tracheali ogni 48h fino a fine macellazione;
 - gli invii degli animali al macello successivi al primo avvengono in autocertificazione da parte dell'allevatore, con possibilità da parte del veterinario ufficiale del macello di verificare gli esiti su ReSolVe.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/
Tel. 041-2791303
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it